RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 5

Per il personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato II alla presente legge.

I ruoli del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza di cui alle tabelle A e B annesse al R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973, sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle tabelle B e C dello stesso allegato II.

In corrispondenza ai posti coperti nei singoli gradi del ruolo di cui alla tabella A dell'allegato II dovranno essere tenuti vacanti altrettanti posti di grado rispettivamente uguale o superiore nel ruolo di cui alla tabella B dell'allegato medesimo.

Per i poeti di grado 5° la compensazione viene operata con posti di grado 6°.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 12 marzo 1948 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it